



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	6
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 1. avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*;
 2. ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - ☐ Imposta municipale propria (IMU), Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - ☐ Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
 - ☐ Tassa sui rifiuti (TARI), Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 22 D.Lgs 22/1997) (TIA1) (art. 238 D.Lgs 152/2006) (TIA 2), Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
 - ☐ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - ☐ Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni, Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.
 - ☐ sanzioni per violazioni al codice della strada
 - ☐ sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada
 - ☐ canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
 - ☐ canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

3. avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*, divenuti **esecutivi entro il 31.03.2026**;
4. ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dal Comune *(o da uno degli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*, **notificate entro il 31.03.2026**.
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle sanzioni amministrative non tributarie;
 - delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
 - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;
 - ☐ interessi liquidati in fase di accertamento ad esclusione di quelli applicati agli avvisi di accertamento TARI per omessa e/o infedele dichiarazione;
 - ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100% ad esclusione di quelli applicati agli avvisi di accertamento TARI per omessa e/o infedele dichiarazione;
 - ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, **entro il termine del**

30.09.2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili con le modalità definite dal competente servizio comunale o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune o il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 **entro il termine del 30.11.2026 comunica ai debitori**, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, di interesse ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il **pagamento** delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione **entro il termine del 31.12.2026** oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate.
4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi pari al tasso legale corrente;
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata, evidenziando che:
 - Per un piano che prevede un rientro entro le 36 rate abbattimento al 100% della quota interessi e sanzioni;
 - Per un piano che prevede un rientro tra le 37 e 54 rate abbattimento al 80% della quota interessi e sanzioni;
 - Per un piano che prevede un rientro oltre le 55 rate abbattimento al 50% della quota interessi e sanzioni;
6. sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100%;

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Sono considerati tempestivi i pagamenti in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare

degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento in unica soluzione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
5. Il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina la sospensione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, comporta la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 134 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 delle preleggi.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.